

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

7.

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GIUGNO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IOTTI LEONILDE

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CUMINETTI ed altri: Modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (Approvata dal Senato) (879-B)	29
PRESIDENTE	29, 30
BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	30
CARUSO	30
NUCCI, <i>Relatore</i>	30
VERNOLA	30
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	30

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, comma quarto del Regolamento i deputati Giuliani e Emilio Rubbi sostituiscono, rispettivamente, i deputati Galloni e De Poi.

Discussione della proposta di legge Cuminetti ed altri: Modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (879-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Cuminetti, Cicchitto, Malagugini, Amadei, Costa, Bandiera: Modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, già approvata dalla I Commissione della Camera nella seduta del 20 aprile 1977 e modificata dalla I Com-

La seduta comincia alle 18,30.

NESPOLO CARLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

missione del Senato nella seduta del 7 giugno 1977.

L'onorevole Nucci ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. La proposta oggi all'ordine del giorno, che già avevamo esaminato, è giunta modificata dal Senato nel senso che sono state estese le eccezioni alla disciplina stabilita dall'articolo 32 della legge n. 70 del 20 marzo 1975, che noi avevamo limitato soltanto agli enti che gestiscono forme obbligatorie di assistenza, a tutti gli enti pubblici, ferma restando la condizione che per tali enti sia prevista dalle leggi istitutive, dai regolamenti o dagli statuti la designazione elettiva diretta degli amministratori.

Conseguentemente a questa modifica è stato aggiunto, alla fine dell'articolo, e dopo le parole « da parte degli iscritti », « soci ed associati ».

Mi richiamo alle argomentazioni già adottate quando discutemmo la prima volta questo provvedimento per invitare la Commissione ad approvarlo in via definitiva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARUSO. A nome del gruppo comunista dichiaro la nostra opposizione alle modifiche apportate dal Senato poiché quelle che noi avevamo approvato erano eccezioni ad una regola di moralizzazione. Nell'attuale formulazione le eccezioni sono diventate così ampie che non ci consentono di esprimerci in termini favorevoli.

VERNOLA. Gli appartenenti al gruppo democratico cristiano voteranno a favore delle modifiche apportate dal Senato per le ragioni già esposte nella precedente discussione sul provvedimento.

In quell'occasione ci eravamo orientati in quel caso, ma poi vi fu un ripensamento, per evitare che quelle eccezioni, che condividevamo in linea di massima, rappresentassero una sperequazione nei confronti di altri enti pubblici.

Vorrei fare notare, inoltre, che la limitazione della elezione diretta può rappresentare una sufficiente garanzia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Coerentemente con l'atteggiamento assunto dal Governo nella prima discussione svoltasi in questa Commissione ed in quella del Senato, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO

La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la nomina dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, non opera quando nelle leggi istitutive o negli statuti dei predetti enti sia prevista una designazione elettiva diretta degli amministratori da parte degli iscritti.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO

La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano la designazione elettiva diretta degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, verrà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Cuminetti ed altri: Modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul

riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (879-B).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	14
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbera, Bassetti, Caruso Antonio, Cecchi, Ciannamea, Colomba, Colonna, Giuliani, Ianniello, Iotti Leonilde, La Penna, Mo-

schini, Nespolo Carla, Nucci, Pennacchini, Pratesi, Rosati, Rubbi Emilio, Segni, Spigaroli, Vecchiarelli, Vernola, Vetere e Vincenzi.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO